



**Comune
di Cesena**

**Settore Servizi al Cittadino
e Innovazione Tecnologica**
Piazza del Popolo, 10
47521 Cesena (FC)
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

0547 356235 | facile@comune.cesena.fc.it
0547 356111 | demografici@comune.cesena.fc.it
0547 356631 | gestionecimiteri@comune.cesena.fc.it



AVVISO CESENA CAS

IL COMUNE DI CESENA

Sportello Emergenza Alluvione presso lo Sportello FACILE

IL DIRIGENTE

Ai sensi della Delibera di Giunta 215 del 4/8/2023 così come integrata dalla Delibera di Giunta n.239 del 26/9/2023 e delle susseguenti Determinazioni dirigenziali n. 1091/2023, n.1113/2023 e n. 1241/2023

DISPONE

I SEGUENTI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CESENA CAS

1. Data e Luogo di Presentazione: dal 4 settembre al 30 ottobre 2023, ore 13. Termine perentorio.

2. Modalità di presentazione:

- attraverso presentazione di istanza allo Sportello Emergenza Alluvioni previo appuntamento;
- con invio telematico all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.cesena.fc.it utilizzando specifica modulistica redatta a cura del Dirigente competente che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale;
- presentando la sopracitata modulistica, compilata e firmata, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cesena (presso il Punto accoglienza dello Sportello Facile).

3. Destinatari: nucleo familiare che non ha potuto richiedere/ottenere il CAS previsto dall'ordinanza 992/2023 o per scadenza dei termini perentori, pur avendo tutti i requisiti richiamati dalla suddetta ordinanza, ovvero perché meramente domiciliati o, infine, perché titolari di una seconda casa libera ed agibile ma oggettivamente difficilmente raggiungibile nel periodo 16 maggio-15 giugno.

Per chi non aveva la residenza anagrafica nell'abitazione alluvionata, occorre dichiarare il domicilio, che deve sussistere al momento dell'evento (16 maggio 2023). Detto domicilio può essere comprovato dall'esibizione di fatture delle utenze e/o da dichiarazioni testimoniali di vicini non parenti/affini/coniuge/unito civilmente.

Il contributo è altresì, erogabile a favore di chi, a seguito dell'alluvione, ha subito la risoluzione del contratto di locazione/comodato e pertanto non ha ottenuto continuativamente il contributo CAS perché la sua situazione di allontanamento dall'abitazione non era transitoria bensì definitiva. In queste ultime ipotesi, la corresponsione del CESENA-CAS è prevista per la durata massima di 6 mesi dalla risoluzione, anche per sostenere impellenti e sopravvenuti costi relativi al reperimento di

un'altra sistemazione o per costi oggettivi connessi al trasloco, costi di agenzia, allacci utenze, approntamento della nuova abitazione, cambio di residenza, ecc..

4. Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale: per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui, alla data degli eventi calamitosi, risultava stabilita la residenza anagrafica o la dimora abituale del nucleo familiare o il domicilio. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale o domicilio nell'abitazione sgomberata, il Comune richiede documentazione comprovante l'effettiva dimora abituale o domicilio fissando un congruo termine, non superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato. Per nucleo familiare si intende quello risultante dal certificato storico di stato di famiglia ovvero quello comunque accertato dal Comune.

5. Presupposti per la concessione del contributo e durata: il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa. Il contributo decorre dalla data dell'ordinanza di sgombero o dell'evacuazione di fatto dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dell'amministrazione comunale e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità e comunque non oltre le risorse stanziare nel bilancio comunale. L'ordinanza di sgombero può essere dipesa da inagibilità dell'abitazione per ragioni strutturali a seguito di dissesto idrogeologico e/o in caso di alluvione per carenza dei requisiti igienico-sanitari conseguente alle infiltrazioni d'acqua. Dalla data di fine lavori per il ripristino delle condizioni di agibilità si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero che giustifica l'allontanamento di fatto dalla propria abitazione.

Nei casi in cui la normativa in materia edilizia non preveda né la comunicazione di inizio lavori né quella di ultimazione dei lavori al Comune, è compito di quest'ultimo accertare se l'agibilità è stata ripristinata e procedere alla revoca dell'ordinanza di sgombero. Il contributo spetta fino alla data di accertamento del ripristino dell'agibilità, se antecedente all'ordinanza di revoca. È equiparata all'ordinanza di sgombero l'ordine di evacuazione emesso con atto scritto o con altre modalità e rivolto alla pluralità dei residenti/domiciliati nelle aree del territorio comunale, individuate anche tramite rappresentazioni cartografiche come aree colpite dagli eventi calamitosi.

6. Importo mensile del contributo:

- € 400 mensili per nucleo familiare di un componente
- € 500 mensili per nucleo familiare di due componenti
- € 700 mensili per nucleo familiare di tre componenti
- € 800 mensili per nucleo familiare di quattro componenti
- € 900 mensili per nucleo familiare di cinque e più componenti

- Il contributo è aumentato di € 200 per ogni componente del nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi di età superiore a 65 anni, portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
- La quota aggiuntiva di € 200 rimane di importo di € 200 in presenza di più opzioni sopra richiamate.

- Il contributo è ricalcolato per il numero effettivo di giorni di evacuazione e mancata fruibilità dell'abitazione.
- Il contributo mensile è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente o dalla data di rientro in famiglia di un componente alloggiato in struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione.
- Il contributo è ridotto dal giorno successivo il decesso di un componente della famiglia; nel caso di nucleo familiare monoparentale il contributo non ancora percepito è maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi.
- Il contributo è ridotto dalla data in cui un componente viene sistemato in strutture ricettive a carico della pubblica amministrazione; il contributo è ridotto anche dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione principale.

7. Casi di esclusione: il contributo non viene erogato:

- al nucleo familiare che ha già percepito o sta percependo il contributo CAS nazionale;
- a seguito di domanda presentata oltre il termine perentorio del 30 ottobre;
- al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o struttura ricettiva con oneri anche parziali a carico della pubblica amministrazione, salvo il contributo straordinario per chi ha subito preventivamente una risoluzione del contratto di locazione/comodato.
- al nucleo familiare trasferito in un alloggio ACER o altre abitazione a carico della pubblica amministrazione, salvo il contributo straordinario per chi ha subito preventivamente una risoluzione del contratto di locazione/comodato
- al nucleo familiare trasferito in una struttura socio sanitaria o di riposo, salvo il contributo straordinario per chi ha subito preventivamente una risoluzione del contratto di locazione/comodato;
- al lavoratore e ai suoi familiari che, alla data dell'evento calamitoso, abitavano in un'abitazione del suo datore di lavoro, prestando la sua opera in modo continuativo per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico etc) con contratto comprendente oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro;
- al nucleo familiare che abbia o abbia acquisito successivamente la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in altro comune confinante purché tale abitazione non fosse oggettivamente difficilmente raggiungibile a causa del dissesto idrogeologico che ha compresso molte vie di comunicazione; in tali casi si considera il periodo 16 maggio-15 giugno come periodo di salvaguardia; per abitazione agibile si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e per abitazione libera si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri;
- al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata o evacuata in data antecedente il ripristino delle condizioni di agibilità.

8. Istruttoria: il Dirigente dello Sportello Facile procederà alla validazione delle domande e alla liquidazione degli importi che potranno avvenire preferibilmente con bonifico bancario ovvero assegno bancario da riscuotere presso il Servizio di Tesoreria.

9: Controlli: si procederà a controlli a campione nella misura del 5% delle domande presentate o in tutti i casi sussistono fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda. In caso di accertata insussistenza dei requisiti, il Comune provvede a comunicare il rigetto della domanda o la revoca del contributo salvo eventuali susseguenti denunce per dichiarazione mendace ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000.

10. Interruzione del contributo: il contributo sarà interrotto a seguito di comunicazione di rientro nell'abitazione principale, che dovrà pervenire entro 5 giorni dalla sua verifica o dall'accertamento da parte dello sportello Emergenza Alluvione.